



# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORIGINALE

Registro Generale n. 62

## ORDINANZA SINDACALE N. 62 DEL 31-07-2024

**Oggetto: DISCIPLINA TRANSITORIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE  
"AGOSTO MONTEFALCHESE 2024".**

### IL SINDACO

#### CONSIDERATO che:

- dal 1° al 19 agosto 2024 a Montefalco si svolgerà la manifestazione “Agosto Montefalchese 2024”, contenente oltre agli eventi della “Fuga del Bove”, concerti, eventi civili e religiosi;
- storicamente l’Agosto Montefalchese richiama un notevole incremento di presenze nella Ns. Città;

#### PRESO ATTO che:

- è compito dell’Amministrazione comunale porre in essere tutti gli interventi necessari ad assicurare una serena e civile convivenza, anche al fine di tutelare la tranquillità sociale e la qualità della vita dei cittadini;
- la presenza di numerosi pubblici esercizi oltre che delle taverne è attrattiva di un rilevante numero di frequentatori, in particolar modo nelle ore serali e notturne;

#### CONSIDERATO che:

- il Centro Storico di Montefalco è caratterizzato da vie di limitata larghezza e dalla presenza di numerosi pubblici esercizi;
- il rischio di concentrazione di persone che possono creare assembramenti in detti spazi è alto, soprattutto nelle ore serali e notturne e, pertanto, potrebbero determinare potenziali problemi di ordine e sicurezza pubblica e disturbo della quiete pubblica;

#### RILEVATO che:

- il disturbo della quiete pubblica nelle aree ove maggiormente trovano insediamento le attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le taverne, è documentato dalle numerose segnalazioni di cittadini, che nelle passate edizioni della manifestazione, hanno rappresentato alle istituzioni preposte al controllo del territorio gravi episodi di inciviltà e vandalismo;
- le criticità sopra rappresentate incidono pesantemente sulla vivibilità complessiva della città e alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza di turisti e cittadini, che recriminano il diritto alla convivenza civile, alla sicurezza ed alla incolumità pubblica ed il libero utilizzo degli spazi pubblici;

**RILEVATO** che tra le misure adottabili per la protezione della salute delle persone deve necessariamente essere annoverata ogni misura idonea a garantire e preservare il diritto al riposo notturno dei cittadini e, ancor più in generale, il contenimento del rumore generato dalla consueta vita cittadina;

**ATTESO** che nel bilanciamento degli interessi, il diritto alla tutela della salute pubblica e privata, del benessere psicofisico, il riposo e la quiete dei cittadini residenti, degli ospiti delle strutture ricettive e, più in generale, l'interesse al mantenimento di un adeguato livello di decoro urbano e di tutela della pubblica incolumità, per i quali i citati comportamenti costituiscono una seria minaccia, risultano sempre e comunque preminenti rispetto all'interesse/diritto allo svolgimento dell'attività d'impresa senza limiti orari;

**DATO ATTO**, quindi, della necessità di adottare misure volte a contemperare il legittimo interesse degli imprenditori locali all'utile d'impresa con i diritti soggettivi dei residenti e degli ospiti delle strutture ricettive delle zone interessate al riposo ed alla sicurezza urbana;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sicurezza urbana e della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente ed indifferibile interesse pubblico;

**RITENUTO** di dover adottare, per tale contesto temporale, ulteriori misure a tutela della sicurezza urbana e della sanità pubblica più stringenti e vincolanti rispetto alle disposizioni regionali e nazionali ordinarie in materia;

**VISTO** il D.Lgs. n.267/2000 e, in particolare, il comma 7 dell'art.50 che prevede *“Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”*;

**VISTO** il vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con D.C.C. n. 25 del 12.06.2008;

**VISTA** la Legge 26 ottobre 1995, n.417 recante *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*;

**VISTO** l'art. 195 della L.R. 21 gennaio 2015, n.1 recante *“Testo unico Governo del territorio e materie correlate”* nonché l'art.127 del Regolamento Regionale 18 febbraio 2015 n.2 recante *“Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)”*;

**CONSIDERATO** altresì che:

- l'aggregazione delle persone ha un valore fortemente positivo e tale valore, sulla base dei riscontri acquisiti dalle Forze di Polizia e dalle numerose segnalazioni formulate dai cittadini, risulta spesso compromesso dal fenomeno dell'abuso di alcolici;
- in particolare negli anni passati si sono registrati fenomeni di violenza (risse) all'interno delle taverne della città e/o nelle zone adiacenti;

**RITENUTO** che tali comportamenti rendono evidente la necessità di adottare misure per limitare comportamenti illeciti e prevaricanti legati, nella maggior parte dei casi, all'abuso di sostanze alcoliche in un arco temporale tendenzialmente circoscritto; nello specifico i dati in possesso evidenziano come il fenomeno sia accentuato in orari e contesti diversi dalla *“normale”* consumazione dei pasti;

**DATO ATTO** che l'art.5 comma 2 della L.287/91 vieta alle attività di somministrazione di alimenti e bevande a carattere temporaneo di vendere bevande con contenuto alcolico superiore al 21% del volume;

**CONSIDERATO** pertanto di dover adottare misure che limitino il consumo di sostanze alcoliche a salvaguardia della sicurezza pubblica;

**VISTI:**

- l'art. 50 comma 5 del Testo Unico degli Enti Locale così modificato dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48 – “Conversione in Legge del Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017” recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- gli artt.li 9, 10, 17-bis, 17-ter e 100 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, n.773;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

**ORDINA**

Per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato e allo scopo di tutela dell'ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini:

**Dal 1° al 19 agosto 2024:**

1. **I pubblici esercizi** in cui si somministrano alimenti e bevande (a titolo esemplificativo bar, ristoranti, enoteche,...), **tutti gli esercizi commerciali, le attività artigianali** (a titolo esemplificativo gelaterie, pasticcerie, ...) e **le mostre** autorizzati all'apertura sulla base di disposizioni nazionali e/o regionali, ubicati nell'area di Montefalco capoluogo, così come determinata con D.G.C. n.138 del 13.12.2012, possono rimanere aperti **dalle ore 06,00 con chiusura inderogabile massima stabilita alle ore 03,00;**

Pertanto tutte le attività dovranno cessare ogni tipo di servizio all'orario di chiusura stabilito.

**Le taverne** dei quattro quartieri, che svolgono attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno cessare la somministrazione **entro le ore 01,00, con chiusura inderogabile massima stabilita alle ore 02,00**

Oltre tale orario di chiusura, all'interno degli esercizi, potrà essere presente solamente il personale di servizio strettamente necessario al riassetto dei locali;

2. **È fatto obbligo** a tutti i titolari e/o gestori di attività del Capoluogo di Montefalco:
  - di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli esposti all'interno dei locali ed altri mezzi idonei di informazione visibili da parte degli avventori;
  - che le operazioni di ripristino delle aree esterne occupate quale ampliamento delle attività di somministrazione avvengano entro e non oltre i quindici minuti dall'orario stabilito per la chiusura, adottando le dovute ed indispensabili cautele atte a limitare il più possibile il disturbo al riposo delle persone;
3. **È fatto divieto:**
  - **di diffondere musica** di qualsiasi genere, **fatta eccezione per la musica di sottofondo** riprodotta a basso volume, **a tutti i titolari e/o gestori di attività commerciali (comprese le taverne)** ubicati all'interno delle mura urbane e nelle vie immediatamente limitrofe (L.go Sesto Properzio, Via Gramsci, L.go B. Buozzi, Viale della Vittoria, Via U. Foscolo, Borgo Garibaldi, Via Cavour, Via Santa Chiara, Viale Matteotti);

- **di diffondere musica** di qualsiasi genere, **a tutti i titolari e/o gestori di attività commerciali ubicati in Piazza del Comune** essendo luogo in cui si terranno tutti gli eventi della manifestazione, durante lo svolgimento degli spettacoli, degli eventi e dei check sound dei concerti;
  - **agli avventori, di stazionare** nelle immediate vicinanze delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dopo la chiusura delle stesse;
  - **ai venditori ambulanti di posizionarsi**, per porre in vendita i propri prodotti, nelle vie site all'interno delle mura urbane e nelle vie immediatamente limitrofe (L.go Sesto Properzio, Via Gramsci, L.go B. Buozzi, Viale della Vittoria, Borgo Garibaldi, Via Cavour, Via Santa Chiara, Viale Matteotti, Porta Camiano), con l'esclusione degli ambulanti autorizzati per la Festa di S. Chiara del 17 agosto e per la Fiera del 18 agosto;
4. **Nelle taverne**, essendo come detto attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande, è vietata la vendita e la somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 21 % del volume;
  5. Le Forze di Pubblica Sicurezza preposte a presidio delle aree in cui si svolgono gli eventi, impediranno l'accesso ai frequentatori con animali privi di museruola, anche condotti al guinzaglio, qualora si verificano assembramenti di maggiore rilevanza, a tutela dell'incolumità dei visitatori e degli animali stessi;
  6. **La diffusione di musica**, ancorché autorizzata in deroga ai sensi dell'art. 6 comma 1 let. h) della L. 447/95, **dovrà comunque cessare alle ore 01,30**.
  7. Il personale della Forza Pubblica e della Polizia Locale, a suo insindacabile giudizio, può disporre l'immediata rimozione delle occupazioni di suolo pubblico (anche parziale) delle attività economiche a tutela della incolumità e della sicurezza pubblica.

#### **AVVISA CHE**

1. L'inosservanza degli obblighi di cui al punto 1. è punita ai sensi delle disposizioni dell'art.33 della Legge Regione Umbria 13 giugno 2014, n.10 recante "Testo unico in materia di commercio." secondo cui "La mancata esposizione degli orari [...] ivi compreso il mancato rispetto degli stessi, [...], comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00";
2. L'inosservanza di obblighi e divieti di cui ai punti 2. e 3. è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con pagamento in misura ridotta si d'ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica ed altri oneri di legge e di procedimento, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000;
3. La reiterata violazione delle presenti disposizioni da parte delle attività economiche, comporterà la sospensione dell'attività da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 30 giorni;
4. Le trasgressioni al punto 4. della presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato ai sensi degli artt. 650, 659 e 689 C.P., saranno punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art.10 commi 1-2 della Legge 25.08.1991, n.287 (da € 2.500,00 a € 15.000,00) oltre alla chiusura dell'attività.

#### **RAMMENTA CHE**

1. Rimangono in vigore le norme stabilite con Ordinanza Sindacale n.78 del 03.08.2017 recante “Divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nonché divieto vendita, somministrazione e consumo di bevande di ogni genere in bottiglie e/o contenitori di vetro e latta”;
2. Si raccomanda che il personale di servizio a contatto con i clienti proceda ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti prima di ogni servizio al tavolo;
3. Si raccomandano tutti i titolari e/o gestori di pubblici esercizi ubicati all’interno delle mura urbane e nelle vie immediatamente limitrofe di posizionare eventuali banchi per la somministrazione di alimenti e bevande e/o casse di pagamento all’esterno della propria attività in una posizione tale da evitare possibili assembramenti che possano creare pericoli e/o impedimenti per la circolazione dei mezzi di soccorso.

### INFORMA CHE

- A norma dell’art.5, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del procedimento è il Cap. Jean-Pierre Polveri, Comandante della Polizia Locale di Montefalco;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n.104, previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio, oppure ricorso al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199, entro 120 giorni dalla stessa data;
- Inoltre è ammesso ricorso al Prefetto della Provincia di Perugia entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale;
- Le Forze di Polizia Locali e dello Stato sono incaricate dell’esecuzione del presente provvedimento.

### DISPONE

1. la pubblicazione all’albo pretorio (per la durata di 15 giorni);
2. che copia della presente ordinanza venga:
  - a. notificata a tutte le taverne ubicate nel Centro Storico;
  - b. trasmessa a:
    - Prefetto di Perugia – [protocollo.prefpg@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpg@pec.interno.it);
    - Presidente della Regione Umbria – [regione.giunta@postacert.umbria.it](mailto:regione.giunta@postacert.umbria.it);
    - Questura di Perugia – [gab.quest.pg@pecs.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.pg@pecs.poliziadistato.it);
    - Commissariato di Pubblica Sicurezza Foligno – [comm.foligno.pg@pecps.poliziadistato.it](mailto:comm.foligno.pg@pecps.poliziadistato.it);
    - Comando Compagnia Carabinieri di Foligno – [tpg25334@pec.carabinieri.it](mailto:tpg25334@pec.carabinieri.it);
    - Comando Compagnia Guardia di Finanza di Foligno – [pg1120000p@pec.gdf.it](mailto:pg1120000p@pec.gdf.it);
    - Stazione Carabinieri di Montefalco – [tpg20647@pec.carabinieri.it](mailto:tpg20647@pec.carabinieri.it);
    - Comando di Polizia Locale, sede;
    - Area Amministrativa, Ufficio Segreteria, Sede.



Il Sindaco  
Dr. Alfredo Gentili  
*Alfredo Gentili*